



Istituto di Istruzione Superiore
Polo Luciano Bianciardi



Liceo artistico
Liceo musicale e coreutico
Professionale Servizi commerciali
Tecnico Grafica e comunicazione
Liceo artistico Serale
Servizi commerciali Serale

Piazza De Maria, 31 - Grosseto Tel. 0564-484851 C.F. 80001180530 Cod. Scuola: GRIS01200Q
www.polobianciardigrosseto.edu.it gris01200q@istruzione.it gris01200q@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2025/26

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 6 febbraio nei locali dell'Istituto di Istruzione Superiore "L. Bianciardi" di Grosseto, in sede di Contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica,

- VISTO il D.lgs. 165/2001 come integrato dal D.lgs. n. 150/2009 e dal D.lgs. n. 75/2017;
- VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- VISTO il C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - 2019/21;

TRA

la delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore, la RSU dell'Istituto e le OO.SS. provinciali, rappresentative nel comparto e firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale, si sottoscrive il Contratto Integrativo dell'Istituzione scolastica. L'ipotesi di Contratto sottoscritta in data 14/01/2026, ha ottenuto il parere positivo dell'organo di controllo.

PARTE PUBBLICA

Dirigente Scolastico
Marco D'Aquino

PARTE SINDACALE

RSU – Rappresentanza Sindacale Unitaria

Marcella Parisi
Tamara Pintus
Antonella Raffaelli

TAS - Terminali Associativi Sindacali

ANIEF
CISL SCUOLA Irene Degna Rosaria Nappi
GILDA UNAMS
SNALS CONFSAL
UIL SCUOLA RUA

Sindacati Scuola territoriali

ANIEF Jessica Fabbrizzi
CISL SCUOLA Virginia Bevilotti (per delega)
GILDA UNAMS
SNALS CONFSAL
UIL SCUOLA RUA

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "Polo L. Bianciardi" di Grosseto.

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials on the right margin:
- Top: M
- Middle: B. B. B.
- Bottom: P. B. B.

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2025/26.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio 2026, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

**TITOLO SECONDO
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività (art. 30 CCNL 2019/21)
 - a) Informazione
 - b) Confronto
 - c) Contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente Scolastico. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente Scolastico indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - a) tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c. 4);
 - b) tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
 - c) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1);
 - d) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2);
 - e) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo

erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito;

3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);
 - il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);
 - i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. c11).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);

- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
- i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata ogni sede, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale, concordando con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 2 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti RSU

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, cinque giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Consultazione

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire una consultazione tra tutti dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente Scolastico assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’Accordo sull’attuazione della Legge 146/1990 - garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero

1. In applicazione dell’art. 3 dell’Accordo, entrato in vigore l’8 gennaio 2021, che sostituisce il precedente allegato al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola 1998-2001, i contingenti del personale docente, educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all’art.2 dello stesso, sono determinati sulla base dei criteri generali in esso espressi.
2. Ai sensi dell’art.3 comma 2 dell’Accordo, è stato stipulato il Protocollo di Intesa con le OO.SS. Rappresentative, sottoscritto il 10/02/2021, in cui si individuano, nel rispetto di quanto indicato al comma 1 del medesimo art. 3, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.

**TITOLO TERZO
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

Art. 14 – Criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori

1. I criteri per l’attribuzione di incarichi al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale sono i seguenti:
 - disponibilità del personale a svolgere l’incarico;
 - competenze personali;
 - esperienze professionali pregresse;
 - distribuzione degli incarichi a più persone.
2. I Criteri per la determinazione dei compensi accessori sono:
 - complessità dell’incarico;
 - responsabilità assunte;
 - impegno orario presunto.
3. Per attività particolarmente complesse e/o innovative si procederà con Avviso di selezione del personale.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente Scolastico, sentita la DSGA, può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentita la DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

**TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

Art. 16 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria per il personale ATA

1. Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - 1) le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - 2) la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a) Per il personale Ausiliario:

rimodulazione dell'orario di entrata del personale ausiliario anche successivo all'inizio delle lezioni giornaliere nel rapporto non superiore ad 1/2 (ad es. su n. 4 unità di personale in servizio nella sede, la flessibilità può essere consentita a n. 2); però ciò solo in caso di presenza di altro personale al momento dell'uscita (al fine di garantire la sicurezza).

Rimodulazione dell'orario di uscita del personale ausiliario non prima che siano terminate le lezioni giornaliere a condizione che il mattino seguente l'ingresso sia in orario congruo con l'espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente.

Tutti i collaboratori scolastici nel periodo estivo dovranno garantire la presenza in servizio per un n° di giorni da definire con la DSGA al fine di assicurare il servizio. Le ore di straordinario effettuate durante l'anno vanno usufruite entro giugno lasciando massimo trenta ore per luglio e agosto.

- b) Per il personale Assistente Amministrativo:
flessibilità in ingresso ed in uscita comunque non oltre un'ora dall'inizio delle attività mattutine ed entro l'orario di chiusura della scuola. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell'orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi programmati nell'arco della settimana in caso di uscite anticipate.
- c) Per il personale Assistente Tecnico:
la flessibilità in ingresso ed in uscita potrà essere consentita solo per le ore che non risultino impegnate con le classi, ciò al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di servizio.
- d) Per tutto il personale ATA:
flessibilità oraria in entrata e in uscita di 10 minuti, da osservare nella stessa giornata.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

- 1. Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA, si stabiliscono le seguenti condizioni:
 - a) le comunicazioni di servizio vengono effettuate prevalentemente in orario lavorativo di apertura degli uffici di segreteria dalle ore 7.30 alle ore 18.00;
 - b) il sabato saranno effettuate entro le ore 13.30.
 - c) la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico avverrà con le medesime regole.
 - d) il personale è tenuto alla lettura entro 24 h. (escluso il sabato dalle 13.30 e i giorni festivi).
- 2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione: D.D.I. e Lavoro Agile

- 1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale, intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA. Ciò alla luce della eventuale necessità che l'azione didattica sia realizzata anche a distanza e della possibilità di lavorare in modalità agile per il personale assistente amministrativo che possieda i requisiti previsti dalla norma (art.11-12-13-14 CCNL 2019/21).

Art. 19 – Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali

- 1. Durante le assemblee sindacali, è individuato, qualora necessario in relazione al personale che intende partecipare all'assemblea, un collaboratore scolastico per ciascun plesso aperto nonché un assistente amministrativo per assicurare la vigilanza agli ingressi e la ricezione delle comunicazioni.
- 2. L'individuazione è effettuata nel rispetto di un criterio di rotazione per ogni assemblea.

Art. 20 – criteri per la sostituzione dei docenti assenti

- 1. L'orario settimanale del singolo docente potrà subire modifiche per rispondere all'esigenza di sostituzione dei docenti assenti.
- 2. In caso di assenze, la riorganizzazione del servizio è delegata dal Dirigente scolastico ai docenti responsabili dei plessi, che individuano il personale per la sostituzione secondo il seguente ordine:
 - a. compresenza oraria nella classe (ITP, laboratorio musicale, sostegno solo se compatibile con il contesto classe);
 - b. docente di potenziamento con ore appositamente dedicate alle sostituzioni;
 - c. recupero dei permessi brevi;
 - d. ore eccedenti di insegnamento retribuite;

- e. ore di potenziamento generalmente non dedicate alle sostituzioni;
- f. variazioni di orario dei docenti di potenziamento;
- g. spostamento di docente in compresenza in altra classe;
- h. programmazione di entrata posticipata e uscita anticipata della classe (solo prima e ultima ora);
- i. suddivisione degli alunni in altre classi

Art. 21 - Permessi per motivi personali o per motivi artistici dei docenti di strumento musicale

1. Ai docenti di strumento musicale è concesso di poter usufruire di ulteriori ore di permesso per motivi personali e familiari o per motivi artistici, senza oneri per lo Stato, spostando in altro orario o in altra data le ore individuali di strumento. Tali permessi possono essere autorizzati dal Dirigente a seguito di motivata richiesta del Docente e per non più di tre giorni per anno scolastico, indipendentemente dal numero di ore richieste in ciascun giorno di permesso. Lo spostamento delle ore di lezione dovrà avvenire concordando date e orari con gli studenti, le loro famiglie e il docente referente dell'indirizzo musicale, preferibilmente spostando le lezioni in date antecedenti a quella del giorno per cui si richiede il permesso.
2. Le parti concordano che la concessione di permessi aggiuntivi con spostamento di orario è finalizzata a limitare la perdita di lezioni individuali di strumento da parte degli studenti, in caso di impegni inderogabili da parte dei docenti di strumento.

**TITOLO QUINTO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 22 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio è complessivamente alimentato da:
 - a) il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 comma 1 CCNL 19/04/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca erogato dal MIM);
 - b) ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIM;
 - c) eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la Contrattazione Integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione preventiva alla parte sindacale

Art. 23 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono così distribuiti:

descrizione	economie anno prec.	assegnazione anno corrente	integrazioni anno corr.	totale disponibilità
FIS - fondo delle istituzioni scolastiche	9.942,33	74.547,36		84.489,69
Funzioni strumentali all'offerta formativa		5.486,89	209,16	5.696,05
Incarichi specifici del personale ATA		3.452,30	181,27	3.633,57
Integrazione attività aggiuntive ATA			220,51	220,51
Incarichi specifici assist. alunni con disabilità			459,71	459,71
Indennità DSGA parte variabile 2023/24			482,00	482,00
Indennità DSGA p. fissa 2022/23 e 2023/24			64,11	64,11
Indennità DSGA parte variabile 2025/26			445,43	445,43
Pratiche pensionistiche			1.130,37	1.130,37
Indennità sostituto DSGA 2024/25			5.383,38	5.383,38
Ore eccedenti per sostituz. docenti assenti	8.373,15	3.096,76	757,69	12.227,60
Attività complementari di educazione fisica	489,42	2.765,67		3.255,09
Valorizzazione del personale scolastico		13.197,79		13.197,79
totale assegnazione	€ 18.804,90	€ 102.546,77	€ 9.333,63	€ 130.685,30

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 24 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 25 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Il criterio di ripartizione è legato alla complessiva consistenza del personale, con un correttivo a vantaggio del personale ATA:
 - 78 % per il personale docente;
 - 22 % per il personale ATA;
3. Le risorse per la valorizzazione del personale scolastico vengono utilizzate per incrementare la somma disponibile per lo svolgimento di incarichi e progetti, al fine di premiare il personale impegnato nello svolgimento di tali attività. Il FIS viene pertanto incrementato con l'intera somma disponibile per la valorizzazione.
4. La somma complessiva disponibile viene decurtata dei compensi per l'indennità di Direzione e l'indennità del sostituto del Direttore.
5. Le economie dei precedenti anni scolastici delle Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti sono così ripartite tra il personale docente: 1/3 per il FIS e 2/3 per le ore eccedenti del presente anno scolastico.
6. Il FIS viene così ripartito:

FIS (incluso economie 2024/25)	84.489,69
Valorizzazione del personale scolastico	13.197,79
Reintegro indennità direzione sostituto DSGA 2024/25	5.383,38
Totale disponibile	€ 103.070,86
Indennità di direzione DSGA	-5.517,00
Indennità di direzione sostituto	-602,60
Somma da ripartire	€ 96.951,26
78% personale docente	75.621,98
integrazione 1/3 economie ore eccedenti	2.791,05
Totale FIS docenti	€ 78.413,03
22% personale ATA	21.329,28
Integrazione Attività aggiuntive Nota 27418/2025	220,51
Pratiche pensionistiche	1.130,37
Totale FIS ATA	€ 22.680,16

7. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 26 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione

1. Le risorse finanziarie individuate per la valorizzazione del personale scolastico confluiscono nel FIS e vengono ripartite con la stessa percentuale tra personale docente e ATA.

Art. 27 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 24 - Finalizzazione del salario accessorio, sulla base della delibera del Consiglio d'Istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate:

(vedi tabella pagina successiva)

descrizione	n° ore	Importo
Supporto alla gestione	450	8.662,50
Commissioni delle Funzioni Strumentali	280	5.390,00
Area Organizzativa	485	9.336,25
Supporto alla didattica	475	9.143,75
Tutor neoassunti	105	2.021,25
Coordinatori	860	16.555,00
Responsabili dipartimenti	100	1.925,00
Responsabili laboratori	170	3.272,50
Totale attività		56.306,25
Corsi di recupero	200	11.000,00
Sportello didattico	100	3.850,00
Totale attività di recupero		14.850,00
Progetti		7.256,78
TOTALE FIS DOCENTI		€ 78.413,03
Ore eccedenti (2/3 economie + anno corrente)		9.436,55
Funzioni strumentali		5.696,05
Attività complementari di ed. fisica		3.255,09
Totale fondi finalizzati		€ 18.387,69
Totale docenti		€ 96.800,72

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

descrizione	Importo
Attività aggiuntive CS	11.055,00
Attività aggiuntive AA	8.398,54
Attività aggiuntive AT	3.226,62
TOTALE FIS ATA	€ 22.680,16
Incarichi specifici CS	1.834,71
Incarichi specifici AA	982,57
Incarichi specifici AT	1.276,00
Totale incarichi specifici	€ 4.093,28
Indennità di direzione DSGA 2025/26	5.517,00
Indennità di Direzione sostituto DSGA 2025/26	602,60
Totale indennità di Direzione	€ 6.119,60
Arretrati Indennità DSGA parte variabile 2023/24	482,00
Arretrati indennità DGSA p. fissa 2022/23 e 2023/24	64,11
Incremento indennità DSGA parte variabile 2025/26	445,43
Totale indennità vincolate	€ 991,54
Totale ATA	€ 33.884,58

3. Il riepilogo delle risorse assegnate è pertanto così ripartito tra personale docente e personale ATA:

descrizione	Importo
Totale docenti	96.800,72
Totale ATA	33.884,58
Totale risorse assegnate	€ 130.685,30

Art. 28 - Criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti

- Le risorse destinate alla formazione del personale, saranno programmate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30 c.4 CCNL 19/21) e sulla base delle esigenze di formazione del personale docente ed ATA, così come pianificate nel PTOF e ripartite nella seguente misura:
 - 78 % per il personale docente;
 - 22 % per il personale ATA;
- La formazione sulla sicurezza prevista dal T.U. n. 81/2008 assume carattere di priorità. La ripartizione delle eventuali somme disponibili, pertanto, nella percentuale indicata al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata detratta la previsione delle somme necessarie alle attività del presente comma.
- Per il personale ATA la formazione sarà effettuata nei seguenti ambiti:
 - Trattamento dati e tutela della Privacy
 - Obblighi di pubblicità degli atti (Amministrazione trasparente)
 - contenuti dei contratti di lavoro
 - Regolamento di contabilità
 - segreteria digitale
 - sicurezza nei luoghi di lavoro
- La DSGA, sia nell'interesse del servizio che del personale, proporrà l'iscrizione e frequenza a corsi promossi da Enti riconosciuti. Inoltre, con riunioni di servizio, oltre all'aggiornamento e coordinamento delle attività lavorative, sarà dato spazio alla costruzione delle procedure e prassi operative necessarie per rispondere alla maggiore richiesta di snellezza dell'operato della Pubblica amministrazione. Il calendario e le modalità di tali attività saranno fissati di volta in volta dal Dirigente.

Art. 29 - Criteri generali per la determinazione dei compensi per il ruolo di tutor e orientatore

- Per la determinazione dei compensi si terrà conto dei seguenti criteri:
 - al docente Orientatore sarà corrisposto l'importo massimo previsto;
 - al docente tutor sarà corrisposto un compenso considerando l'effettiva consistenza numerica del/i gruppo/i classe assegnato/i. Sarà tenuto quale riferimento l'importo unitario a studente, derivante dalla suddivisione della somma assegnata con il totale degli alunni del triennio dell'Istituto.

Art. 30 - Conferimento degli incarichi

- Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 31 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

- Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
- Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 32 - Incarichi specifici al personale ATA

- Su proposta della DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 54 CCNL 2019/21 da attivare nella istituzione scolastica.

Art. 33 Modalità di verifica delle attività e pagamento dei compensi

1. Non saranno erogati compensi senza l'effettivo riscontro delle attività svolte. A tal fine saranno attivate modalità di verifica dal Dirigente Scolastico e/o dalla DSGA. Il personale ha l'obbligo di documentare le attività aggiuntive, anche quelle funzionali e/o eccedenti (straordinario).
2. La retribuzione sarà corrisposta con le scadenze previste dal Cedolino Unico, al termine delle attività e comunque entro l'anno scolastico di riferimento, previa valutazione positiva del lavoro effettivamente svolto e documentato. Nessun compenso sarà erogato in assenza di documentazione idonea e verifica.
3. I compensi accessori saranno erogati dal MEF previo ordine della scuola.
4. In caso di assenze prolungate del personale a cui sono attribuiti incarichi specifici o funzioni strumentali o attività funzionali l'emolumento accessorio sarà corrisposto in misura proporzionale alle presenze a condizione che sia possibile operare un riscontro delle attività svolte; in caso contrario l'importo sarà assegnato al personale che ha svolto l'incarico in sostituzione. Nel caso di incarichi che, nonostante l'assenza prolungata, siano comunque stati portati a termine, previa valutazione del dirigente o della DSGA, sarà comunque possibile erogare l'intero emolumento.

TITOLO SESTO**ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO****Art. 34 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 35 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO**NORME TRANSITORIE E FINALI****Art. 36 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 37 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 30 % di quanto previsto inizialmente.

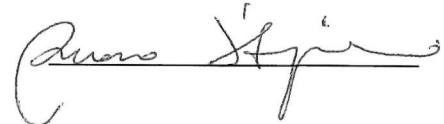
Art. 38 - Clausole di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al disposto del CCNL, Comparto Istruzione e ricerca, con il quale il presente Contratto Integrativo è coerente.
2. Si rinvia integralmente alla normativa vigente per le parti ad essa demandate, norme imperative e/o non incluse nella materia di contrattazione.

Per la delegazione di parte Pubblica

Il Dirigente Scolastico

Marco D'Aquino



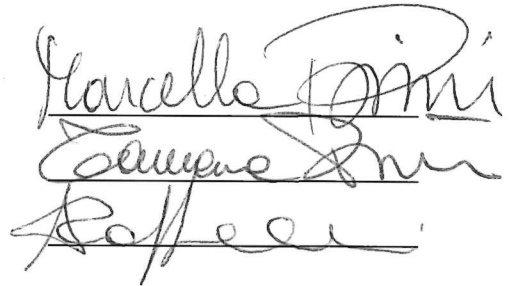
Per la delegazione di parte Sindacale

RSU – Rappresentanza Sindacale Unitaria

Marcella Parisi

Tamara Pintus

Antonella Raffaelli



TAS - Terminali Associativi Sindacali

ANIEF

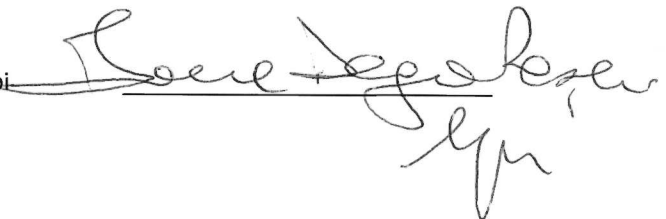
CISL SCUOLA

GILDA UNAMS

SNALS CONFSAL

UIL SCUOLA RUA

Irene Degna Rosaria Nappi



Sindacati Scuola territoriali

ANIEF

CISL SCUOLA

GILDA UNAMS

SNALS CONFSAL

UIL SCUOLA RUA

Jessica Fabbrizzi

Virginia Bevilotti

